



Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021²,

decreta:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF).

² I contributi perseguono lo scopo di sostenere l'ECLF al fine di:

- a. permettere ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
- b. aumentare l'attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d'interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
- c. favorire un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo alla comprensione tra le comunità linguistiche.

Art. 2 Principio

Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione per coprire i costi d'esercizio computabili dell'ECLF.

RS 411.3

¹ RS 101

² FF 2021 2918

Art. 3 Condizioni

La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili nell'ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale.

Art. 4 Importo e calcolo

¹ I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d'esercizio computabili annuali dell'ECLF. Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.

² I contributi sono calcolati in funzione:

- a. della media dei costi d'esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
- b. del numero di alunni figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell'ECLF.

³ La Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di definire l'importo del contributo federale.

Art. 5 Domanda

¹ Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

² Alla domanda devono essere allegati il piano finanziario dell'ECLF per l'anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

Art. 6 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell'ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l'importo dei contributi.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 19 giugno 1981³ concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

Art. 8 Disposizione transitoria

Le domande di contributi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esaminate secondo il nuovo diritto.

³ RU 1982 1461

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

